



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	23.11.2023
DECRETO RETTORALE	55/2024 dd.17.01.2024
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Data ultimo aggiornamento: 1° febbraio 2024

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

amministrativa

Sommario

- 1. Premesse e inquadramento normativo**
 - 2. Definizioni**
 - 3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: ambiti e caratteristiche**
 - 4. Livelli di responsabilità**
 - 5. Indicatori di anomalia**
 - 6. Procedura di segnalazione interna**
 - 7. Segnalazione all'UIF**
 - 8. Tutela del segnalante**
- ALLEGATO 1: Modulo di segnalazione interna delle operazioni sospette**
ALLEGATO 2: Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia
ALLEGATO 2.1: Elenco dei Paesi ad alto rischio
ALLEGATO 3: Lista di controllo per l'individuazione delle operazioni sospette

1. Premesse e inquadramento normativo

Il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), in coerenza con quanto stabilito dalle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e dalle direttive europee, si fonda sul c.d. risk-based approach, sul presupposto che il rischio di realizzazione dei predetti reati non sia lo stesso in ogni caso, ma vari a seconda della realtà operativa del soggetto obbligato e debba essere mitigato attraverso processi decisionali basati su evidenze fattuali.

Si deve quindi valutare il rischio in concreto e predisporre adeguati presidi organizzativi, da modulare alla luce della normativa primaria e secondaria in materia, della specificità dell'attività svolta dai destinatari degli obblighi di prevenzione e delle loro dimensioni organizzative, per assicurare un corretto adempimento degli obblighi normativi e un efficace governo dei rischi.

Sulla base della disciplina vigente, le attività di analisi e valutazione del rischio sono svolte su tre livelli: sovranazionale; nazionale e da parte di ciascun soggetto obbligato.



Alle amministrazioni pubbliche viene richiesto (art. 10, comma 3, del decreto legislativo 231/2007) di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione al rischio e di indicare le misure necessarie a mitigarlo. Il comma 4 prevede e disciplina il dovere di comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Infine, in base al comma 5, le pubbliche amministrazioni devono adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (realizzati ex art. 3 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178), misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie da comunicare alla UIF.

A questo riguardo, si consiglia di prevedere e far inserire negli accordi apposita clausola in base alla quale: *“Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative”*.

Nel PIAO 2023/2025 l'Ateneo ha previsto, fra gli obiettivi operativi, ricompresi nell'obiettivo strategico *“Garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa”*, l'avvio delle attività di attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 231/2007 e l'offerta di una specifica formazione in materia.

Le presenti Linee guida sono state redatte in applicazione e per il perseguimento dei fini della citata normativa e definiscono l'organizzazione e le procedure dell'Ateneo per l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'UIF secondo quanto previsto dalle Istruzioni UIF del 23 aprile 2018, attuative dell'art. 10 del D.lgs. 231/2007.

2. Definizioni

La normativa in materia enuncia le seguenti definizioni di “attività di riciclaggio” e di “finanziamento del terrorismo”:

1) *“attività di riciclaggio”*:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

2) *“finanziamento del terrorismo”*:

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò



indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: ambiti e caratteristiche

Ai sensi del Dlgs 231/2007, le pubbliche amministrazioni devono garantire il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e una collaborazione attiva con la UIF, che si concretizza nella segnalazione delle operazioni sospette, nei seguenti ambiti, sia relativamente all'amministrazione attiva che a quella di controllo:

- a) Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Per quanto riguarda i caratteri delle operazioni da segnalare, l'art. 35 del citato Dlgs 231/2007 prevede che:

“I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti (...)”.

4. Livelli di responsabilità

Nell'organizzazione dell'Ateneo sono identificati i seguenti livelli di responsabilità ai fini dell'attuazione della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo:

- il Gestore;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- i Dirigenti responsabili delle diverse Aree dei servizi all'interno dell'Ateneo;

Per i Dipartimenti in luogo dei Dirigenti sono individuati due livelli:

- il Direttore del Dipartimento
- il Segretario amministrativo e il Segretario didattico del Dipartimento, per i rispettivi ambiti di competenza

Il Gestore:

- riceve dai Dirigenti le segnalazioni di operazioni sospette e valuta se sussistano o meno gli elementi che ne rendano obbligatoria la trasmissione all'UIF;
- informa in merito alle segnalazioni la Direzione Generale dell'Ateneo, al fine dell'adozione delle decisioni conseguenti;
- garantisce l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni quale unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verifica che le strutture dell'Ateneo coinvolte:

- vigilino adeguatamente sulle operazioni di propria competenza e adottino procedure interne per assicurare la fruizione e condivisione delle informazioni riguardanti le transazioni sospette;
- valutino efficacemente le operazioni di loro competenza così da garantire la tempestività delle segnalazioni all'U.I.F. quando ne ricorrano i presupposti;
- garantiscano la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione.



Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verifica che sia assicurata la formazione in materia a tutti i livelli di responsabilità e ai dipendenti dell'Ateneo.

I **Dirigenti** dell'Ateneo ricevono le segnalazioni dagli uffici che afferiscono alla propria Area. A loro compete:

- a) assicurare l'applicazione delle presenti Linee guida nella propria Area vigilando sull'attività degli uffici afferenti e sulla formazione continua del personale relativa ai rischi connessi e agli aggiornamenti normativi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) verificare la completezza, la correttezza del contenuto e la tempestività delle segnalazioni ricevute dai propri collaboratori, nonché la riservatezza dei segnalanti;
- c) assicurare l'omogeneità di valutazione delle operazioni di competenza dell'Area;
- d) segnalare in forma scritta al Gestore le operazioni che ritiene sospette in base alla valutazione degli indicatori di anomalia rilevati e delle caratteristiche presentate dalle operazioni stesse

I Segretari amministrativi e i Segretari didattici ricevono le segnalazioni dai propri collaboratori e valutano le operazioni ritenute sospette assieme al Direttore del proprio Dipartimento in base agli indicatori di anomalia. Nel caso il Direttore ritenga sospetta l'operazione, la segnala in forma scritta al Gestore.

5. Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF 23 aprile 2018, sono stati elaborati per ridurre i margini di soggettività delle valutazioni sulle operazioni ai fini dell'eventuale segnalazione all'UIF, assicurandone il più possibile l'omogeneità. Alcuni di essi sono articolati in sub-indici, di cui costituiscono delle esemplificazioni: per questo i sub-indici vanno valutati assieme all'indicatore, poiché ne facilitano l'applicazione.

Gli indicatori di anomalia possono essere raggruppati secondo l'ambito di riferimento:

- identità e comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (es. il soggetto ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dell'assetto proprietario o di controllo, oppure ha legami con persone che ricoprono importanti cariche pubbliche);
- modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. il soggetto chiede di regolare operazioni con configurazione illogica o finanziariamente ed economicamente svantaggiose, in assenza di plausibili giustificazioni);
- specifici per settore di attività, tra cui appalti e contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "*soggetto cui è riferita l'operazione*" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto.

*Nell'allegato 2 alle presenti Linee guida sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti per l'attività istituzionale dell'Ateneo.

Il Gestore può elaborare, di concerto con i Dirigenti, ulteriori specifici indicatori di anomalia che emergano dall'esperienza concreta di valutazione delle operazioni.

6. Procedura di segnalazione interna

La definizione di una procedura interna di segnalazione in base ai livelli di responsabilità individuati al punto 3 ha l'obiettivo di garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette e la tempestività della successiva eventuale segnalazione alla UIF.

I dipendenti che operano negli ambiti indicati dalla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nell'ambito delle proprie competenze, devono analizzare l'eventuale grado di anomalia delle operazioni in corso e valutare se vi siano degli elementi di sospetto tali da rendere opportuno informarne il Responsabile diretto che, a sua volta, opera analogo valutazione relativamente all'opportunità di informare il Dirigente d'Area o il Direttore del proprio Dipartimento.



Il Dirigente d'Area o il Direttore di Dipartimento che viene informato dell'esistenza di un'operazione in relazione alla quale sussista il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, verifica la completezza e correttezza della valutazione compiuta dal personale amministrativo e la segnala al Gestore, anche nel caso in cui ritenga che tale sospetto non sussista.

La segnalazione al Gestore va effettuata utilizzando il "*Modulo di segnalazione di operazione sospetta*" di cui all'Allegato 1, allegando una breve relazione che sintetizzi il processo logico alla base delle conclusioni raggiunte.

La segnalazione tramite il Modulo e gli allegati sono trasmessi al Gestore in via informatica.

La segnalazione al Gestore, qualora ne sussistano i presupposti, deve essere effettuata anche per operazioni:

- di modico valore;
- non concluse, rifiutate e/o tentate;
- il cui controvalore sia regolato in tutto o parte presso altri soggetti su cui gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Il Dirigente o il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Segretario amministrativo e/o didattico, è tenuto, innanzitutto, a verificare che sia stata compiuta un'adeguata identificazione delle controparti dell'Ateneo, in tutti i casi in cui si tratti di nuovi contraenti, nonché nel caso di contraenti già conosciuti qualora:

- le operazioni presentino caratteri tali da far sospettare attività di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo;
- insorgano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati forniti per l'identificazione della controparte (a tal fine potranno essere interpellate anche altre amministrazioni pubbliche per riscontri e conferme circa l'identità della controparte).

La valutazione deve basarsi su un'attenta disamina degli elementi a disposizione, anche alla luce degli *indicatori di anomalia* di cui all'Allegato 2.

Tra gli elementi da considerare nella valutazione, vi sono:

- l'esito della verifica sull'identità della controparte;
- l'esito dei controlli sulla controparte presso le banche dati interpellate (Camera di Commercio, Inps, Puntofisco, ecc.) per verificare l'eventuale iscrizione in liste di segnalazione riferite all'antiterrorismo o ad altre attività criminali;
- la coerenza dell'operazione con l'ambito di attività esercitata dalla controparte;
- gli esiti dei monitoraggi eseguiti in corso di rapporto (ad es. riguardo ai pagamenti);
- le informazioni provenienti da fonti non ufficiali quali organi di stampa, internet, ecc.

Qualora i dipendenti e/o i responsabili degli uffici ravvisino il coinvolgimento del Dirigente d'Area o del Direttore di Dipartimento e/o dei Segretari nell'operazione sospetta o qualora lo stesso non trasmetta le evidenze segnalate, inoltrano direttamente al Gestore il modulo di segnalazione con la relativa documentazione.

Si ricorda che la segnalazione di operazione sospetta e la successiva comunicazione all'UIF dei dati è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.



7. Segnalazione all'UIF

Il Gestore, ricevuta la segnalazione interna da parte del Dirigente d'Area o del Direttore di Dipartimento, verifica le informazioni e le valutazioni contenute nel modulo di segnalazione e nella relazione allegata e può decidere, specificandone le motivazioni, di inoltrare o meno la segnalazione all'U.I.F.

Il Gestore informa in ogni caso la Direzione Generale per consentire l'adozione delle decisioni conseguenti alla segnalazione.

La segnalazione all'UIF deve contenere i seguenti elementi:

- a. dati identificativi della segnalazione;
- b. elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e legami intercorrenti fra gli stessi;
- c. elementi descrittivi in forma libera sulla procedura operativa segnalata e sui motivi del sospetto;
- d. eventuali documenti allegati.

La segnalazione all'UIF deve avvenire non appena il gestore viene a conoscenza degli elementi di sospetto e, dove possibile, prima di eseguire l'operazione sospetta.

Le segnalazioni sono trasmesse all'UIF tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

L'UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono chiedere in ogni caso al Gestore ulteriori informazioni ai fini dell'analisi della segnalazione.

8. Tutela del segnalante

L'identità delle persone coinvolte nell'iter di identificazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e il relativo contenuto sono coperti dalla massima riservatezza e i responsabili del trattamento adottano tutte le misure previste dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di garantire l'efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l'UIF considera il Gestore e la struttura organizzativa indicata nel sistema on-line come unico interlocutore per tutte le comunicazioni e i conseguenti approfondimenti.

Tutto il personale dell'Ateneo coinvolto è tenuto a mantenere la riservatezza evitando la diffusione di informazioni all'esterno della sfera lavorativa dell'Ateneo.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo in virtù di un provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria che la ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati in argomento.